



**ACQUEDOTTO
POIANA
S.p.A.**

Viale Duca degli Abruzzi, 1 – 33043 Cividale del Friuli (UD)
Reg. imprese di Udine, C.F. e P.I. n. 00160360301, R.E.A. 28036, Capitale sociale € 2.000.000,00 i.v.



Sistema di qualità certificato

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELL'ACQUA POTABILE AGLI UTENTI

Art.1 Concessioni

Il Gestore potrà concedere l'acqua potabile, nei limiti dell'estensione e della potenzialità della rete di distribuzione, ai proprietari e comunque ai detentori legittimati da valido titolo di immobili situati nel territorio di competenza, che dichiarino di essere in possesso dell'autorizzazione dei rispettivi proprietari sotto l'osservanza del presente Regolamento.

Le concessioni si suddividono in:

a) concessioni normali:

- 1) per uso domestico;
- 2) per uso industriale e/o commerciale e per tutti i casi non rientranti nelle altre voci;
- 3) per allevamento di animali;
- 4) per utenze dei comuni soci;
- 5) per comunità che non esercitano attività commerciali o comunque non aventi fini di lucro.

Tutte le concessioni normali hanno durata illimitata.

b) concessioni temporanee:

- 1) per uso cantiere mobile;
- 2) per pubbliche manifestazioni, esercitazioni militari e similari, ecc.

Tutte le concessioni temporanee hanno durata limitata e fissata dalle autorizzazioni rilasciate dai competenti organi.

c) concessioni speciali per idranti antincendio.

d) concessioni a subdistributori, regolate da apposite convenzioni.

Art.2 Concessioni per edifici in condominio

Negli edifici in condominio con un unico contatore la concessione viene rilasciata all'amministrazione del condominio; nel caso in cui non ne sia prescritta la costituzione il Gestore potrà concedere una sola derivazione purché i proprietari e/o conduttori dell'immobile stipulino un unico contratto e rispondano solidalmente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali.

Si potranno rilasciare concessioni ai singoli condomini purché gli impianti siano indipendenti sino dal pozzetto di consegna.

Art.3 Domande di concessione di nuova utenza – modalità

Le domande di concessione d'acqua dovranno essere redatte su appositi moduli forniti dagli uffici aziendali in un solo originale che rimarrà presso il Gestore, firmate dal richiedente e controfirmate dal funzionario aziendale incaricato in segno di accettazione. Copia ne sarà data all'utente.

Nelle stesse i richiedenti dovranno indicare:

a) il tipo di concessione: normale, temporanea o speciale; b) gli usi ai quali l'acqua dovrà servire (domestico, commerciale, industriale, antincendio, ecc.); c) il numero di unità abitative e/o di unità immobiliari non adibite ad abitazione, il numero di persone e, in caso di allevamento, la specie e il numero di capi che ne

usufruiranno, al fine di stabilire la categoria dell'utenza e le fasce di consumo da assegnare, nonché, se dovuto, il canone di abbonamento annuale.

All'atto della domanda l'utente dovrà dichiarare di essere in possesso dell'autorizzazione del proprietario.

Il contratto avrà valore di atto impegnativo per tutta la durata della concessione; sarà registrato in caso d'uso.

Nel caso di contratto di nuova utenza normale o temporanea la domanda dovrà essere corredata dalla concessione o autorizzazione edilizia o dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altro atto autorizzativo dell'organo competente.

Le spese inerenti alle domande di concessione d'acqua sono a carico degli utenti.

Il Gestore si riserva di accettare o respingere ogni domanda di concessione qualora circostanze eccezionali o ragioni urbanistiche, tecniche, igieniche lo richiedano. Il provvedimento di diniego dovrà essere motivato e/o giustificato dal sindaco.

Tutte le variazioni dei dati indicati sulla domanda di concessione dovranno essere tempestivamente comunicate per gli aggiornamenti necessari. Saranno a titolo gratuito soltanto le variazioni toponomastiche e di numero civico, nonché le variazioni del numero di presenze o di unità familiari relative all'utenza servita.

Art.4 Concessioni ai Comuni soci

I Comuni soci sono tenuti a presentare domanda di concessione dell'acqua potabile per tutti i servizi comunali e per gli stabili comunali di uso pubblico.

Art.5 Decorrenza, durata, disdetta, revoca, sospensione

Le concessioni normali avranno decorrenza dalla data dell'allacciamento alla rete e del collocamento dei contatori; hanno durata illimitata e potranno essere disdettate in qualunque momento in forma scritta mediante raccomandata A.R. o raccomandata a mano o altro mezzo legalmente riconosciuto. L'azienda provvederà al rilievo dell'ultimo consumo e alla rimozione del contatore addebitando all'utente le relative spese.

Nel caso di concessioni temporanee la durata massima della fornitura coinciderà con la scadenza della concessione o autorizzazione edilizia o altro atto autorizzativo.

Il Gestore può per esigenze di servizio, per esecuzione di opere pubbliche anche estranee all'acquedotto, per cause di forza maggiore o caso fortuito revocare o sospendere le concessioni dell'acqua, con comunicazione motivata.

Art.6 Volture dell'utenza per passaggi di proprietà o di conduzioni di stabili, utenze chiuse

In qualunque caso di cambio di proprietà o di conduzione dello stabile o appartamento, l'utente cessante è tenuto a domandare la risoluzione della concessione nei modi di cui all'art. 5 e a pagare, se dovuta, la quota contrattuale di abbonamento fino alla scadenza del quadrimestre, l'addebito dei consumi rilevati da lui stesso o dal personale aziendale e i costi del servizio. Il conteggio dei consumi al subentrante decorrerà solamente dal momento della lettura.

Qualora l'utente subentrante non abbia nel frattempo provveduto alla domanda di concessione ai sensi dell'art. 3 l'utenza verrà chiusa addebitando le spese all'utente cessante. Il nuovo proprietario o conduttore che non regolarizzasse la concessione come previsto dall'art. 3 prima della chiusura dell'utenza disdettata dovrà versare per la riapertura anche le spese per tale operazione.

Il nuovo proprietario o conduttore che utilizzasse l'acqua senza avere ottenuto la concessione sarà passibile di azione per l'abuso.

Art.7 Divisione di stabile

In caso di divisione di un'immobile già fornito di servizio idrico la derivazione esistente sarà utilizzata dal proprietario o conduttore della parte di immobile su cui insiste la derivazione stessa, provvedendo, se necessario, alla regolarizzazione della concessione ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 6. Le altre parti in divisione dovranno fare nuove singole domande di concessione.

Art.8 Criteri di somministrazione dell'acqua

La somministrazione dell'acqua avrà luogo con prelievo libero misurato mediante contatore.

Per le utenze di tipo domestico non si prevedono quantitativi contrattualmente impegnati; sarà addebitato all'utente solo l'effettivo consumo calcolato su base giornaliera e rilevato di volta in volta dalle letture. Sono previste fasce tariffarie progressive, applicate a ogni unità abitativa o divisionale. Le utenze di famiglie aventi un numero di presenze superiori a 6 hanno diritto, su richiesta scritta, a un ulteriore divisionale.

L'utente quando relativamente alla sua utenza abbia una diminuzione o un aumento di presenze o di unità familiari dovrà comunicarlo all'ente gestore a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano o altro mezzo legalmente riconosciuto. La variazione avrà effetto con la prima bollettazione utile successiva.

Il quantitativo minimo in abbonamento per uso industriale, commerciale e similari è fissato dal Gestore calcolando un consumo medio giornaliero di litri 25 per occupato con un minimo di mc 0,4 giornalieri.

Nel caso di utenze promiscue domestiche – industriali e/o commerciali i criteri di somministrazione saranno quelli previsti per i singoli tipi di utenza coinvolti.

Le utenze per uso allevamento non prevedono quantitativi minimi in abbonamento.

Le utenze comunali non hanno minimo in abbonamento.

Le utenze per comunità di cui all'art.1 lettera a) punto 5) sono equiparate alle utenze domestiche, calcolando un divisionale ogni cinque presenze medie di convittori su base annua ¹.

Non sono contemplate soluzioni diverse da quelle sopra enunciate.

Art.9 Sospensioni temporanee del rifornimento idrico, interruzioni programmate

Il Gestore fornisce normalmente l'acqua senza interruzioni, salvo eventuali interruzioni temporanee dovute a caso fortuito o forza maggiore (a titolo esemplificativo: fatto di terzi, scioperi, atto dell'autorità, lavori nella rete,

¹ Provvedimento del CIP n. 26/75

guasti, insufficienze delle condutture, riduzioni nella portata delle sorgenti, riduzioni di pressione nella rete ed altro).

Delle interruzioni programmate il Gestore avrà cura di dare massimo avviso pubblico o privato agli utenti con 24 ore di anticipo. Ove l'interruzione programmata totale si protragga per più di 15 giorni consecutivi, gli utenti saranno rimborsati delle quote in abbonamento, se dovute, corrispondenti alla durata.

Art.10 Limitazione consumi

Qualora in periodi di siccità le sorgenti diminuissero di portata e i consumi nella rete creassero squilibri e insufficienze, il Gestore potrà, nell'interesse generale, comunicare ai Comuni soci di prescrivere limitazioni dell'uso dell'acqua e in ogni caso rivolgersi alle Autorità competenti, salva ogni ragione di danno.

Art.11 Idranti antincendio

Il Gestore stipula appositi contratti e convenzioni per l'alimentazione di impianti antincendio non utilizzabili per scopi diversi dallo spegnimento di incendi. Tali impianti daranno luogo a una nuova utenza dotata di specifico contatore.

I contratti sono stipulati secondo quanto previsto dall'art. 3.

La presa sulla rete aziendale e le diramazioni sino al punto di consegna devono essere indipendenti da ogni altra derivazione. Il diametro della derivazione antincendio non sarà mai inferiore a mm 50 ovvero sulla scorta di nuove indicazioni normative che dovessero intervenire. Tanto le condotte che gli apparati di manovra e misura sino al pozzetto di consegna saranno scelti, forniti, installati e tenuti in manutenzione dal Gestore a tutte spese degli utenti. Nel caso di utenze private il pozzetto di consegna sarà posto al limite della proprietà.

Il canone annuo per ciascuna bocca antincendio viene determinato nel provvedimento di adeguamento tariffario approvato dal Gestore.

Nessun corrispettivo è dovuto per l'acqua utilizzata in caso d'incendio.

Dell'avvenuto utilizzo dell'utenza deve essere data comunicazione al Gestore entro 24 ore.

Per ogni manomissione o utilizzo che non sia giustificato per uso antincendio l'Ente provvederà ad addebitare l'importo dell'acqua prelevata a tariffa eccedenza, salva ogni ragione di danno e la denuncia all'Autorità competente. Viene stabilita a titolo di penale una somma pari al costo dell'intervento di ripristino. Il Gestore non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

Art.12 Tariffe

Per tutte le concessioni dell'acqua potabile si applicano, a seconda degli usi per cui è richiesta l'utenza, le seguenti tariffe, l'ammontare delle quali viene fissato periodicamente dal Gestore e reso noto all'utenza:

- tariffa agevolata
- tariffa base
- tariffa eccedenza
- tariffa per allevamento
- tariffa per cessione acqua all'ingrosso a subdistributori.

Qualora in casi speciali ed eccezionali i Comuni soci volessero assumere il pagamento di una quota o di tutta la tariffa per determinate utenze, dovranno adottare provvedimento legittimo da trasmettere al Gestore.

Art.13 Derivazioni e manutenzioni

Tutte le opere e forniture per le derivazioni dell'acqua per le utenze saranno eseguite dal Gestore, a cominciare dalla rete aziendale o da esistenti condutture private utilizzabili fino al contatore, compreso il pozzetto o la nicchia di contenimento dello stesso, a totale spesa dell'utente concessionario.

L'utente deve custodire e preservare da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione. Saranno a carico dell'utente gli oneri di manutenzione e quelli di riparazione dei danni provocati per qualsiasi causa all'impianto, escluso il contatore. Tutti i lavori di riparazione saranno eseguiti dal Gestore o da installatori dallo stesso autorizzati.

Tutte le derivazioni saranno provviste di rubinetto di presa stradale all'inizio della derivazione e di un rubinetto d'arresto nel pozzetto o nicchia del contatore prima del contatore, che saranno manovrati solo dal Gestore.

Subito dopo il contatore, entro lo stesso pozzetto, si collocherà un rubinetto di arresto a disposizione dell'utente per l'interruzione della distribuzione interna. Ove l'utente voglia scaricare durante l'inverno l'impianto interno si aggiungerà al precedente altro rubinetto erogatore sempre entro il pozzetto.

Dopo il rubinetto di arresto sarà collocata una valvola di ritegno per evitare il ritorno in rete dell'acqua erogata e un giunto isolante per la disconnessione elettrica dell'impianto interno da quello stradale.

Di norma per utenze condominiali si farà un'unica derivazione.

Per derivazioni che richiedano l'attraversamento di proprietà demaniali o private, il richiedente la concessione dell'acqua dovrà ottenere dal proprietario del fondo da attraversare il diritto di servitù di acquedotto a favore del Gestore fino al contatore compreso, con diritto di accesso lungo le condutture da parte del personale del Gestore per verifiche, riparazioni od altro, assumendosi anche gli eventuali oneri che il proprietario del fondo attraversato imponesse per la servitù. L'atto dovrà essere fornito al Gestore alla stipula del contratto di somministrazione.

Tutto quanto fa parte della derivazione, a partire dalla presa, è considerato come accessorio pertinente dell'acquedotto e quindi in gestione del Gestore. L'utente ne conserva il diritto d'uso limitatamente alla durata della concessione. Cessando questa, il Gestore potrà utilizzare l'impianto per altre concessioni allo stesso immobile, oppure smantellare l'impianto.

L'esecuzione da parte di terzi delle opere di acquedotto presso lottizzazioni, siano esse private o pubbliche, è soggetta a preventivo parere delle opere in progetto.

In tutti i casi l'allacciamento dell'impianto alla rete comprensoriale è di esclusiva competenza del Gestore.

Art.14 Modifiche agli impianti

Qualora in seguito a modifiche nelle costruzioni private o sul suolo pubblico o a richiesta dei proprietari dei fondi attraversati si rendesse necessario modificare l'impianto esistente o apportarvi nuovi accorgimenti od aggiunte per il miglior funzionamento o per nuove prescrizioni, il Gestore vi provvederà dando comunicazione agli utenti interessati e addebitando al richiedente la spesa relativa.

Art.15 Contatori

Tutte le utenze saranno munite di contatore che sarà fornito, posto in opera e tenuto in manutenzione dal Gestore. Tale apparecchio rimane sempre di proprietà del Gestore.

Il diametro sarà stabilito dal Gestore in relazione alla portata della tubazione e al diametro della stessa. Il tipo sarà sempre a quadrante bagnato con segnalazione anche dell'eventuale ritorno dell'acqua a scarico della lettura.

Il contatore sarà applicato nella proprietà dell'utente, al confine della stessa, nel punto concordato con il Gestore.

Il contatore sarà collocato entro pozzetti in muratura o prefabbricati, interrati, con chiusino o entro nicchie ricavate nelle murature, se all'interno di edifici, sempre in posti asciutti, riparati dal gelo, lontano da fognature o cunette e di facile accesso.

I pozzetti o nicchie saranno sempre tenuti sgombri perché gli incaricati del Gestore possano agevolmente accedervi ed eseguire le letture e le verifiche necessarie. Gli utenti sono tenuti a prosciugare il pozzetto da eventuali infiltrazioni di acqua piovana e a liberarlo da materiale che vi fosse penetrato.

Ove gli incaricati del Gestore per l'accesso, la lettura e la verifica degli apparecchi di misura dovessero rimuovere materiali o prosciugare o pulire i pozzetti, all'utente sarà addebitato l'onere relativo.

Qualora l'utente ritenesse necessario lo spostamento del contatore in altro punto, è tenuto a chiederne per iscritto lo spostamento al Gestore e a sostenere la spesa dell'intervento.

L'utente è costituito custode di tutte le opere ed apparecchiature del Gestore poste all'interno della sua proprietà; deve pertanto curare la buona protezione del contatore e dei suoi accessori dal gelo, con materiali di difesa da collocare entro e fuori del pozzetto e da manomissioni e danneggiamenti di qualsiasi genere. Sarà responsabile di ogni danno per congelamenti, incendio, manomissione e rotture per qualsiasi causa, compreso il furto.

E' fatto divieto agli utenti di smontare per qualsiasi ragione il contatore e di rompere il sigillo speciale applicato dal Gestore o dalla casa fornitrice. In caso di guasti, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore.

Il Gestore può in qualsiasi momento cambiare il contatore per revisione, taratura o sostituzione, rilasciando un verbale sottoscritto anche dall'utente.

Art.16 Lettura contatori

La lettura dei contatori sarà fatta quadrimestralmente dagli incaricati del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento; deve essere garantito loro l'accesso al contatore.

Alla lettura potrà intervenire l'utente o un suo delegato, al quale il rilevatore, se richiesto, dovrà comunicare verbalmente le cifre rilevate.

Qualora non fosse possibile rilevare la lettura per qualsiasi motivo dipendente dall'utente, l'incaricato lascerà avviso. Sarà cura dell'utente provvedere alla comunicazione al Gestore dell'autolettura. In mancanza di quest'ultima entro i termini indicati, l'Azienda sarà impossibilitata ad addebitare il consumo idrico, salvo il caso in cui sia dovuto un minimo in abbonamento; nella fattura sarà riportato l'avviso di indisponibilità della lettura.

Dopo due successive mancate letture, previa intimazione scritta del Gestore, si provvederà alla sospensione dell'erogazione idrica.

E' operativo un servizio telefonico che consente all'utente di comunicare l'autolettura gratuitamente.

Art.17 Verifica contatori

L'utente che ritenesse inesatte le indicazioni dei consumi del contatore potrà richiedere la verifica della misurazione presso laboratorio specializzato previo deposito cauzionale pari all'importo per la verifica. L'utente potrà presenziare alla prova di verifica.

Qualora dalla verifica risultasse una tolleranza di misurazione superiore al 5% o al 2% per portate rispettivamente inferiori o superiori alla portata di transizione, l'utente avrà diritto al rimborso della somma anticipata per la verifica e delle somme pagate in più per i maggiori consumi addebitatigli, limitatamente, però, alla percentuale di errore, per un periodo definito in base ai consumi medi quadrimestrali ritenuti anomali, ma comunque entro il termine di dodici mesi. Nel caso la verifica risultasse negli standards il deposito cauzionale sarà trattenuto dall'ente Gestore per le spese sostenute.

Art.18 Conteggio del consumo

Quadrimestralmente il Gestore, in base alle letture dei contatori, calolerà i consumi relativi a ogni concessione eccetto quelle temporanee, quelle speciali e quelle a subdistributori, la rilevazione delle quali potrà avvenire su base temporale diversa.

Il conteggio dei consumi avviene sulla base del seguente schema a seconda del tipo di concessione.

Concessioni normali

Concessione utenze domestiche:

fino a mc 0,2 giornalieri a tariffa agevolata; ulteriori mc 0,2 giornalieri a tariffa base; ulteriori superiori a tariffa eccedenza; per le concessioni cumulative con un unico contatore per più unità abitative fino a mc 0,2 giornalieri per unità a tariffa agevolata; ulteriori mc 0,2 giornalieri per unità a tariffa base; ulteriori superiori a tariffa eccedenza. Per le utenze di famiglie aventi un numero di presenze superiori a 6 possono essere richiesti, sia a tariffa agevolata, sia a tariffa base, fino a mc 0,4 giornalieri.

Per le utenze domestiche non residenti non è prevista la quantità giornaliera a tariffa agevolata; tutti i primi mc 0,4 giornalieri, per unità abitativa, sono calcolati a tariffa base.

Concessione utenze industriali e commerciali:

è previsto un quantitativo minimo impegnato di mc 0,4 giornalieri a tariffa base; superiori a tariffa eccedenza. Per le utenze industriali e commerciali aventi un numero di addetti superiori a 16 possono essere concessi, su richiesta, 1 25 giornalieri per unità, arrotondati al metro cubo superiore, a tariffa base.

Concessione per uso allevamento:

qualsiasi quantitativo a tariffa agevolata.

Concessione ai comuni soci:

qualsiasi quantitativo a tariffa base.

Concessione per comunità:

fino a mc 0,2 giornalieri per divisionale (ogni 5 presenze medie su base annua) a tariffa agevolata; ulteriori mc 0,2 giornalieri per divisionale (ogni 5 presenze medie su base annua) a tariffa base; ulteriori superiori a tariffa eccedenza;

Concessioni miste:

i consumi vengono fatturati alle tariffe previste per i tipi di utenza coinvolti.

Non sono ammesse concessioni miste con allevamento.

❑ Concessioni temporanee

Concessioni temporanee per uso cantiere: qualsiasi quantitativo a tariffa eccedenza;

Concessioni temporanee per pubbliche manifestazioni e simili: qualsiasi quantitativo a tariffa eccedenza.

❑ Concessioni ai sub fornitori: quantitativo alla tariffa sub fornitori di cui all'apposita convenzione.

Ove il contatore per qualsiasi causa avesse cessato di funzionare, il consumo dell'utenza sarà calcolato sulla base della media dei consumi accertati nello stesso periodo dei due anni precedenti o, in mancanza, sulla base delle rilevazioni eseguite; nel caso queste siano inferiori a due sulla base delle due rilevazioni effettuate successivamente alla sostituzione del contatore.

Art.19 Impianti interni

Per la costruzione delle diramazioni interne, a partire dal rubinetto dopo il contatore, l'utente potrà servirsi di operai specializzati di sua scelta e il Gestore si riserva di prescrivere norme speciali nell'interesse del servizio pubblico e privato e di collaudare e verificare gli impianti interni, dal lato tecnico e igienico, qualora lo ritenga opportuno.

E' fatto divieto di impiegare negli impianti rubinetti od altri apparecchi a chiusura automatica che causino dannosi colpi d'ariete.

Le derivazioni per l'abbeveraggio del bestiame dovranno essere munite di vaschetta di compensazione a pelo libero per evitare l'insorgere di colpi d'ariete generati dalla chiusura automatica delle bacinelle che danneggino i contatori o gli impianti.

Si precisa inoltre che, in ogni caso, negli impianti interni tutte le erogazioni dovranno essere a cielo aperto, visibili al di sopra dei serbatoi, vasche od altro, in modo da evitare che l'acqua che si trova in vaschette, serbatoi od altro possa ritornare nelle condutture di alimentazione quando nella rete si avessero delle depressioni con conseguenti aspirazioni.

Sono vietati i prelievi in aspirazione della rete idrica e pertanto gli impianti in autoclave dovranno essere provvisti di apposita vasca di compensazione.

E' vietato utilizzare le condutture dell'acqua come presa di terra in connessione con linee di apparecchi elettrici e telefonici.

Gli incaricati del Gestore hanno diritto di ispezionare gli impianti interni per constatare l'osservanza delle prescrizioni d'obbligo e l'uso dell'acqua ed avranno perciò la facoltà di accedere nelle abitazioni durante le ore del giorno alla presenza dell'utente o di delegati.

Gli impianti che non rispondessero alle condizioni fissate dal presente Regolamento o imposte nei singoli casi dovranno essere subito regolarizzati; in difetto il Gestore sospenderà la fornitura dell'acqua finché sia dato pieno adempimento alle stesse.

Il Gestore richiederà all'utente la rifusione dei danni derivanti dall'inosservanza di queste norme.

Art.20 Impianti con sollevamento meccanico

Il Gestore potrà fare concessioni d'acqua da sollevare con mezzi meccanici, a beneficio di abitazioni o di servizi posti a quote altimetriche superiori alle quote piezometriche della rete.

Il Gestore consegna l'acqua come una normale utenza in una vasca di compensazione, alla massima quota altimetrica consentita dal carico della rete. Il contatore posto all'arrivo della vasca misurerà i consumi d'acqua.

Dalla vasca l'acqua, mediante un impianto di sollevamento meccanico, sarà sollevata fino al serbatoio di distribuzione.

La condotta di derivazione dalla rete dell'acquedotto al serbatoio di attingimento del sollevamento sarà costruita dal Gestore a spese dei richiedenti, i quali dovranno, pure a loro cura e spese, provvedere all'impianto per il sollevamento e la distribuzione.

L'esercizio del sollevamento dovrà sempre essere assunto dagli utenti beneficiari, ai quali faranno carico tutte le relative spese oltre al costo dell'acqua consumata.

Qualsiasi variazione all'impianto interno dovrà essere preventivamente autorizzata dal Gestore.

Art.21 Spese per gli impianti

Prima di iniziare i lavori di derivazione o accessori di sua competenza, il richiedente verserà al Gestore, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, la somma che dal preventivo risulterà doversi sostenere per i lavori stessi. A lavori ultimati sarà calcolato l'importo effettivamente dovuto per i lavori, con il conguaglio all'utente del deposito fatto.

Art.22 Consumi d'acqua per rotture interne

I consumi rilevati dipendenti da fughe per rotture interne, ovvero a valle del contatore, saranno a totale carico dell'utente siano esse visibili od occulte.

Art.23 Assicurazione a favore degli utenti per consumi d'acqua dovuti a rotture interne

Tutti gli utenti dell'Acquedotto Poiana SpA potranno aderire e beneficiare della copertura assicurativa "Perdite occulte", le condizioni della quale sono verificabili presso la sede sociale.

Art.24 Pagamenti canonici, maggiori consumi e fatture

Il pagamento delle forniture e delle prestazioni deve essere effettuato dall'utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, con le modalità ed entro i termini indicati sulle fatture stesse. Qualsiasi rilievo che l'utente ritenesse di fare in merito alla fatturazione dovrà essere presentato per iscritto all'azienda entro il termine del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento indicato in fattura.

L'utente può richiedere che l'inoltro delle fatture e della corrispondenza inerente al rapporto di somministrazione avvenga presso un recapito diverso dall'ubicazione dell'utenza.

Trascorsi almeno 30 giorni dalla scadenza della fattura, in assenza di pagamento, il Gestore provvederà a costituire in mora l'utente, mediante raccomandata a.r.

Nello stesso atto di costituzione in mora l'azienda allegnerà un bollettino per il pagamento dell'insoluto e darà preavviso circa i termini e le modalità relativi all'eventuale sospensione della fornitura in caso di morosità persistente oltre 20 giorni dalla costituzione in mora. L'utente che effettui il pagamento prima della data di sospensione del servizio dovrà provvedere a darne comunicazione al Gestore, indicando in maniera esaustiva i termini dell'avvenuto pagamento. In tal caso saranno addebitate nella successiva fattura solamente le spese di recapito delle comunicazioni all'utenza per ritardato pagamento.

Qualora l'utente non provveda a regolarizzare la sua posizione (entro il termine massimo di 50 giorni di calendario dalla scadenza di pagamento della fattura), il Gestore sospende il servizio secondo le modalità indicate nel preavviso contenuto nell'atto di costituzione in mora.

Il Gestore si riserva la facoltà di agire giudizialmente per il recupero del credito. L'utenza chiusa per morosità sarà riaperta solamente dopo aver ottenuto dall'utente titolare del contratto il pagamento di ogni debito e delle spese eventuali di giudizio, nonché delle spese per chiusura e riapertura dell'utenza, fatte salve le azioni legali possibili.

Nessun addebito sarà applicato all'utente quando il pagamento, pur essendo effettuato nei termini, non è ancora stato trasmesso per cause a lui non imputabili ovvero quando dimostri di essere inadempiente a causa di disservizi imputabili al Gestore o alle aziende preposte al recapito delle fatture e agli incassi.

Art.24-bis Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti

Al fine di tutelare utenti che, versando in particolari condizioni socio-economiche, appaiono meritevoli di un intervento di agevolazione, l'Azienda prevede la possibilità di acconsentire a forme dilazionate o rateizzate di pagamento.

L'utente che intende avvalersi della dilazione o della rateizzazione ne dà comunicazione scritta all'azienda entro il termine di costituzione in mora. Salvo diverso accordo fra le parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante; la rateizzazione non è offerta per corrispettivi inferiori a 50,00 euro. Le somme relative ai pagamenti dilazionati o rateizzati non maturano interessi.

Nelle stesse forme possono essere concesse, a tutti gli utenti che ne facciano richiesta, dilazioni o rateizzazioni di somme dovute a conguaglio.

Art.24-ter Deposito cauzionale

All'atto della stipula del contratto di fornitura verrà richiesto un deposito cauzionale che sarà addebitato sulla prima fattura emessa a carico dell'utente, sulla base dell'uso dichiarato.

Tale deposito si intende fruttifero di interessi calcolati al tasso medio di remunerazione ottenuto dall'azienda a fronte dei propri depositi bancari (euribor 6 mesi al 01.09.06 pari a 3,447%).

Agli utenti che richiedono la domiciliazione bancaria o postale all'atto della stipula del contratto non sarà richiesto alcun deposito; nel caso in cui la domiciliazione si abbia in un momento successivo, il deposito sarà

rimborsato insieme agli interessi maturati nella prima fattura utile successiva alla registrazione della domiciliazione stessa. Analogamente, in caso di revoca della domiciliazione, si provvederà all'addebito del deposito cauzionale con la prima fattura utile successiva alla registrazione della revoca stessa.

Il deposito sarà calcolato per ogni utente finale, generalmente coincidente con un'unità immobiliare, e sarà dovuto da tutte le utenze, escluse solo quelle comunali.

In caso di cessazione del rapporto di utenza, il deposito sarà rimborsato con l'ultima fattura insieme agli interessi maturati. Il deposito cauzionale non sarà restituito nel caso in cui risultino non pagate fatture precedentemente emesse, fino a concorrenza dell'importo totale della morosità pregressa, salvo ogni maggior credito dell'Azienda.

Il deposito potrà essere adeguato dal Gestore con periodicità quinquennale.

A partire dalla prima fatturazione utile dopo l'approvazione del presente regolamento, l'Azienda provvederà ad addebitare, agli utenti attivi ai quali non sia stato ancora addebitato, il deposito cauzionale determinato in base ai commi precedenti.

Art.24-quater Addebiti in caso di ritardato pagamento

Il mancato pagamento delle somme dovute all'azienda a seguito dell'emissione di fatture, entro il termine di scadenza indicato nelle stesse, comporterà i seguenti addebiti a carico degli utenti:

nei primi trenta giorni di ritardo dalla data di scadenza della fattura saranno addebitati interessi calcolati al tasso legale, rapportato all'importo dovuto e ai giorni effettivi di ritardo;

nei successivi giorni di ritardo saranno addebitati interessi calcolati al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali, rapportato all'importo dovuto e ai giorni effettivi di ritardo.

Art.25 Divieti

Oltre a quanto già esposto, è fatto divieto agli utenti:

a) di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne fino al contatore e il contatore stesso, nonché di manovrare il rubinetto stradale e quello posto prima del contatore;

b) di fare derivazioni dalla rete interna dopo il contatore a favore di altri immobili o erogazioni non indicate nella domanda di concessione di cui all'art. 3;

c) di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati;

d) di inserire direttamente sulle condutture pompe di qualsiasi genere od apparecchi non ammessi;

e) di costruire manufatti in elevazione al di sopra e in parallelo delle derivazioni e delle condotte idriche aziendali (distanza minima 1 metro);

f) in genere di disporre dell'acqua oltre i limiti o in modi diversi dalle prescrizioni e norme della concessione e del presente Regolamento.

Art.26 Doveri e obblighi degli utenti

Oltre a quanto esposto, gli utenti sono tenuti a:

- a) curare che il contatore sia protetto dal gelo e da manomissioni o danneggiamenti; saranno a loro carico i danni conseguenti;
- b) segnalare eventuali guasti agli apparecchi di misura ed agli impianti esterni fino al contatore;
- c) riparare prontamente gli impianti interni;
- d) mantenere ricaricati e livellati i punti dove sono stati eseguiti gli scavi per la presa e la derivazione, sulla strada o sui fondi, provvedendo a segnalare eventuali pericoli;
- e) mantenere sgombero da qualsiasi impedimento il pozzetto del contatore.

Art.27 Reclami

Ogni reclamo di qualsiasi genere, per essere preso in considerazione, dovrà essere rivolto per iscritto al Gestore, anche tramite le associazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utenti.

Art.28 Modifiche al presente Regolamento

Il Gestore si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento, sentite le associazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utenti, le varianti ed aggiunte che ritenesse necessarie ed opportune, dandone notizia agli utenti mediante pubblicazioni nei locali aperti al pubblico del Gestore, negli albi pretori dei Comuni soci e a mezzo di altri organi di comunicazione locali. Tali varianti ed aggiunte saranno vincolanti per tutti gli utenti.

Art.29 Accettazione del Regolamento

Con la firma della domanda di concessione l'utente deve dichiarare di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo incondizionatamente nella sua globalità e nelle singole clausole. Una copia del Regolamento, se richiesta, sarà consegnata agli utenti.

Art.30 Controversie

Le parti potranno per ogni controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente regolamento ricorrere a una commissione di conciliazione costituita da un rappresentante del Gestore, un rappresentante del comune di ubicazione dell'utenza e un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti indicato dall'utente, che si insedierà presso la sede sociale del Gestore. La commissione deciderà secondo le regole dell'arbitrato irrituale.

Il Gestore si assumerà gli oneri di segreteria; l'attività della commissione sarà a titolo gratuito.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.31 Applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento, che annulla e sostituisce il regolamento precedente, entrerà in vigore all'avvenuta comunicazione di approvazione da parte degli organi competenti.

DELIBERATO dall'Assemblea consorziale con atto n. 6 del 15.01.2000;

ADEGUATO ai rilievi del Comitato Regionale di Controllo con delibera n. 18 del 22.06.2000;

APPROVATO dal Comitato Regionale di Controllo il 24.07.2000;

MODIFICATO dall'Assemblea dei Soci con atto n. 14 del 22.11.2006

Indice

Art.1 Concessioni	2
Art.2 Concessioni per edifici in condominio	2
Art.3 Domande di concessione di nuova utenza – modalità	2
Art.4 Concessioni ai Comuni soci	3
Art.5 Decorrenza, durata, disdetta, revoca, sospensione.....	3
Art.6 Volture dell’utenza per passaggi di proprietà o di conduzioni di stabili, utenze chiuse	3
Art.7 Divisione di stabile	4
Art.8 Criteri di somministrazione dell’acqua.....	4
Art.9 Sospensioni temporanee del rifornimento idrico, interruzioni programmate	4
Art.10 Limitazione consumi	5
Art.11 Idranti antincendio.....	5
Art.12 Tariffe.....	5
Art.13 Derivazioni e manutenzioni.....	6
Art.14 Modifiche agli impianti	6
Art.15 Contatori.....	7
Art.16 Lettura contatori	7
Art.17 Verifica contatori.....	8
Art.18 Conteggio del consumo	8
Art.19 Impianti interni	9
Art.20 Impianti con sollevamento meccanico.....	10
Art.21 Spese per gli impianti	10
Art.22 Consumi d’acqua per rotture interne	10
Art.23 Assicurazione a favore degli utenti per consumi d’acqua dovuti a rotture interne	10
Art.24 Pagamenti canonici, maggiori consumi e fatture.....	10
Art.24-bis Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti.....	11
Art.24-ter Deposito cauzionale	11
Art.24-quater Addebiti in caso di ritardato pagamento.....	12
Art.25 Divieti.....	12
Art.26 Doveri e obblighi degli utenti.....	12
Art.27 Reclami.....	13
Art.28 Modifiche al presente Regolamento	13
Art.29 Accettazione del Regolamento	13
Art.30 Controversie	13
Art.31 Applicazione del Regolamento.....	13